

## **Ministero dello Sviluppo Economico**

### **DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il  
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

*Divisione IV "Promozione della Concorrenza"*

#### **Risoluzione n. 4860 del 4 marzo 2010**

**OGGETTO:** Legge 23 dicembre 2009, n.191, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" - Articolo 2, comma 12 - DURC.

Codesta Federazione ha chiesto chiarimenti in merito all'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

A tale riguardo, si fa presente quanto segue.

Il predetto articolo 2, comma 12, innova radicalmente le recenti norme in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) in caso di esercizio dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, introdotte dall'art. 11-bis della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, in vigore dal 5 agosto 2009.

Il predetto articolo 11-bis nel modificare l'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 disponeva che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche era soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle Associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verificasse la sussistenza del documento.

Disponeva, altresì, la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio sulle aree pubbliche nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC.

La nuova disposizione, invece, prevede che le Regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e che, in tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione.

Dispone, inoltre, che l'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo e che il DURC, ai fini della nuova disposizione, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.

Le nuove disposizioni mutano anche gli aspetti sanzionatori, prevedendo che nel caso di mancata presentazione annuale del DURC, l'autorizzazione è sospesa per sei mesi.

Stante quanto sopra la scrivente Direzione generale concorda con codesta Federazione nel ritenere che il nuovo dispositivo incide sugli elementi costitutivi della norma precedente in modo tale da renderla priva di efficacia.

Il citato articolo 11-bis della legge n. 102/2009, infatti, rendeva la presentazione del DURC obbligatoria in ogni caso, mentre la nuova disposizione conferisce alle Regioni la facoltà di assoggettare o meno il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio sulle aree pubbliche alla presentazione del DURC.

Analogamente, la verifica annuale della sussistenza del documento, che, nella precedente versione della disposizione, veniva sancita come obbligo, diventa una facoltà nella misura in cui è necessario che siano individuate dalle norme regionali le modalità dell'attività di verifica che devono essere seguite dai Comuni chiamati ad esercitarla.

Non solo, mentre nella legge n. 102/2009 figurava come automatica la decadenza della autorizzazione in caso di mancata presentazione iniziale e/o annuale del DURC, nella nuova disposizione viene stabilita la sospensione temporanea in caso di mancata presentazione annuale del DURC: il che significa, ovviamente, che la sanzione si applica solo nel caso in cui l'obbligo di presentazione sia stato esplicitamente previsto.

In conseguenza di quanto sopra, è indubbio che l'attuazione del citato articolo 11 bis della legge 102, è soggetta ad atti normativi specifici da parte delle Regioni e che i Comuni – stante il tenore letterale della norma – non possono procedere autonomamente in mancanza dei predetti atti.

IL DIRETTORE GENERALE